

INDUSTRIA DI MARCA | DISTRIBUZIONE MODERNA

RACCOMANDAZIONE ECR



Interscambio
Pallet EPAL





Interscambio Pallet EPAL

Raccomandazione ECR 2006

Revisione 2016

Il presente documento è stato aggiornato negli aspetti formali a valle della cessata collaborazione tra L'Unione Internazionale delle Ferrovie (UIC) e l'European Pallet Association (EPAL) (2013). Le procedure nella Raccomandazione restano invariate rispetto alla versione del 2006.

Indice

ECR Italia.....	5
Le imprese aderenti a ECR Italia.....	6
Il gruppo di lavoro.....	7
Executive summary.....	9
Alcuni aspetti critici nell'attuale processo di interscambio.....	9
La Raccomandazione ECR 2001.....	9
Obiettivi.....	10
Schema generale del processo.....	12
L'analisi svolta.....	13
Le ragioni del ricorso all'interscambio differito.....	13
Pallet non disponibile presso il punto di scarico.....	13
Pallet non ritirato dal trasportatore per carenza di spazio sul mezzo.....	14
Pallet non ritirato per divergenze sulla qualità del reso in interscambio.....	14
Il pallet in interscambio.....	15
Natura giuridica del 'titolo' che presiede all'interscambio.....	15
Il Valore del pallet EPAL.....	15
Osservatorio Permanente sul Valore del Pallet - Nota metodologica.....	16
Raccomandazione ECR 2006: schema metodologico.....	17
Linee Guida operative per l'interscambio di pallets EPAL.....	18
Premessa.....	19
I processi di interscambio.....	19
Addebito dei pallets EPAL non interscambiati.....	22
Monetizzazione del Buono Pallet.....	22
Buono Pallet e Operatori Logistici.....	22
Il valore del pallet in interscambio.....	23
Indicazioni sulla gestione del parco pallet.....	23
Accordo quadro di adesione al sistema di interscambio di pallets EPAL.....	25
Accordo generale.....	26
Atto di adesione al sistema di interscambio dei pallets EPAL.....	31
ALLEGATI.....	33

1. Riferimenti contrattuali	33
Accordi contrattuali IDM-GDO - Riferimento all'adesione al sistema di interscambio pallets EPAL.....	33
Delega all'Operatore logistico per la gestione dei flussi di pallets relativi al processo di interscambio pallets EPAL.....	33
2. Buono Pallet standard.....	34
3. Caratteristiche qualitative del pallet interscambiabile	37
4. Elenco operatori certificati dal Comitato tecnico EPAL di Conlegno	44



ECR Italia

MISSIONE

La missione dell'associazione, nata nel 1993, si riassume nella volontà di lavorare insieme per soddisfare i desideri del consumatore al meglio, più velocemente e al minor costo possibile attraverso un processo di business che porti a benefici condivisi lungo la filiera. Gli aspetti chiave dell'organizzazione sono quindi: la centralità del consumatore, l'efficienza e l'efficacia della relazione tra imprese ottenuta grazie alla adozione di un modello collaborativo.

OBIETTIVI

ECR nasce con l'obiettivo primario di re-ingegnerizzare i processi per ridurre i costi del sistema industria-distribuzione contribuendo allo sviluppo della collaborazione fra le imprese a vantaggio del consumatore.

L'attuale focus dell'associazione tende ad aumentare l'integrazione degli attori della filiera per la massimizzazione del valore nelle attività congiunte, operando contemporaneamente sul lato della domanda, sul fronte dell'organizzazione della supply chain e negli altri aspetti della relazione tra le imprese.

STRATEGIA

ECR Italia persegue i propri obiettivi coordinando il tavolo di dialogo fra industria e distribuzione, creando le condizioni per sviluppare progetti comuni con obiettivi quantificati, attraverso il coinvolgimento delle aziende e dei loro manager che partecipano direttamente alla definizione di soluzioni comuni.

ECR Italia adotta, quindi, una metodica di lavoro finalizzata al conseguimento di risultati concreti stimolando un approccio in grado di generare un dialogo costruttivo fra le parti.



Le imprese aderenti a ECR Italia

Imprese di distribuzione

Auchan
Autogrill
Carrefour-GS
Conad
Coop Italia
Crai
Despar Italia
Esselunga
VéGé Retail
Metro Italia
Selex
Sigma
SISA

Imprese di produzione

Barilla
Bauli
Beiersdorf
Bic Italia
Bolton Services
Cameo
Campari
Carapelli
Carlsberg Italia
Cloetta
Coca-Cola HBC Italia
Colgate Palmolive
Conserve Italia
Danone
Elah Dufour
Eridania Italia
Fater
Ferrarelle
Ferrero
FHP
Glaxo Smithkline
Granarolo
Heineken
Henkel
Johnson & Johnson
Kellogg Italia
Kimberly-Clark
La Doria
Lavazza
L'Oréal Italia
Mondelez Italia
Montenegro
Muller
Nestlé Italiana
Parmalat
Perfetti Van Melle
Procter & Gamble
S.C. Johnson
Sanpellegrino
Star
Unilever Italia

Il gruppo di lavoro

Imprese di produzione

Bauli	Paolo	Doria
Bauli	Alfredo	Ferraresi
Cameo	Andrea	Rabizzi
Campari	Cristiano	Bellini
Campari	Giorgia	Bellitti
Carapelli	Raffaella	Mangiagalli
Coca-Cola HBC Italia	Giorgio	Compostella
Coca-Cola HBC Italia	Fabio	Noli
Danone	Pasquale	Fileccia
Danone	Paola	Rossignolo
Eridania Italia	Gian Paolo	Mangolini
Fater	Stefania	Di Bucci
Fater	Stefano	Sasso
Ferrero	Salvatore	Castro
Ferrero	Gianluca	Sega
FHP	Paolo	Bassani
Heineken	Andrea	Bardelli
Heineken	Gianfranco	Cantini
Kimberly Clark	Andrea	Perosino
L'Oreal	Fulvio	Gramazio
Lavazza	Piero	Pierucci
Martini & Rossi	Ivan	Persico
Martini & Rossi	Andrea	Vacca
Mellin	Marco	Bischetti
Mondelez Italia	Roberto	Mazzucchetti
Muller	Michele	Silvestri
Ponti	Andrea	Gaggianese
Star	Victor	Moreno
Star	Monica	Nifo

Imprese di distribuzione

Auchan	Michela	Lo Sasso
Auchan	Claudio	Re
Carrefour	Alessia	Lippi
Carrefour	Arturo	Randazzo
Conad	Andrea	Mantelli
Coop Italia	Claudio	Ferrari
Esselunga	Aldo	Botta
Esselunga	Massimo	Esposito
Realco - Sigma	Gianni	Degoli
Rewe	Giuseppe	Gentile
Sma	Silvio	Di Re
Sma	Andrea	Piscioli
Sma	Claudio	Venere

Operatori logistici

Ceva	Massimo	Colnago
Dhl	Giorgio	Cidri
Number 1	Loredana	Igne
Number 1	Andrea	Provini
Stef Italia	Enrico	Maccagnini
Stef Italia	Enrico	Nichetti
Zeroquattro	Gennaro	Ruotolo
Zeroquattro	Francesco	Torchia
Zeroquattro	Luigi	Zanotti

Operatori specializzati

Chep	Paola	Floris
Chep	Fabiano	Villa
Comitato tecnico EPAL	Emanuele	Barigazzi
Comitato tecnico EPAL	Sebastiano	Cerullo
Comitato tecnico EPAL	Diana	Nebel
Lpr	Fabio	Benazzo

Executive summary

ECR ha affrontato il tema dell'interscambio di pallets EPAL su sollecitazione delle aziende aderenti all'associazione. L'analisi del processo e la raccomandazione che ne consegue sono unicamente orientate a fornire criteri che rendano efficace l'interscambio negli ambiti di relazione Industria-Distribuzione che hanno optato per questa modalità. Non è obiettivo di questo lavoro fornire indicazioni comparative con altre soluzioni (es. pallet pooling) o esprimere preferenze per uno specifico sistema di gestione dei pallet nella relazione Industria-Distribuzione.

Alcuni aspetti critici nell'attuale processo di interscambio

Dopo 5 anni di operatività della raccomandazione originale sul tema Interscambio Pallets (prodotta da ECR Italia nel 2001), gli operatori della Grande Distribuzione Organizzata e dell'Industria di Marca hanno ritenuto opportuno confrontare gli obiettivi nativi e i risultati ottenuti.

Emerge infatti un quadro con parecchi chiaroscuri che rappresenta un sistema in cui continuano a convivere pratiche virtuose e pratiche assolutamente non in linea con i principi dell'interscambio.

La mancata adesione sostanziale ai principi dell'interscambio crea una elevata dispersione di pallets e mina alla base l'economicità complessiva del sistema.

La mancanza, inoltre, di una base contrattuale riconosciuta con cui regolare l'interscambio genera una ulteriore criticità: i maggiori costi che derivano dalla dispersione rimangono in capo all'Industria di Marca e finiscono per essere riversati in modo indifferenziato sul prodotto (pagati quindi dal consumatore), penalizzando in questo modo le aziende (di produzione e di distribuzione) che hanno investito in modo sostanziale in sistemi di supporto e controllo del processo di interscambio differito.

La dispersione inoltre ha raggiunto dimensioni tali da generare un mercato 'parallelo' in cui il pallet che viene sottratto al circuito di interscambio viene reimmesso attraverso intermediari non accreditati e spesso contigui ad attività illecite.

La Raccomandazione ECR 2001

I precedenti lavori di ECR sul tema dell'interscambio pallets avevano portato, nel 2001, a condividere una raccomandazione che si poneva l'obiettivo di razionalizzare la gestione e l'interscambio pallets mirando a ridurre le inefficienze e di conseguenza i relativi costi con evidente beneficio per le imprese e per il consumatore finale. La raccomandazione faceva riferimento al pallet EPAL come oggetto dell'interscambio fissando delle finestre temporali per la gestione del transitorio e dell'uscita dal sistema di interscambio stesso dei pallets non-

EPAL¹. Con pallet EPAL si fa riferimento ai pallet a marchio EUR-EPAL ed EPAL-EPAL (vedi Allegato 3: *Criteri di scambio del pallet EPAL*).

Per quanto riguarda gli aspetti operativi legati all'interscambio la raccomandazione prevedeva:

- procedura basata sull'interscambio immediato
- in caso di impossibilità di intercambiare immediatamente produzione da parte dell'azienda destinataria della merce di un "Buono Pallet" che dà titolo all'azienda produttrice della merce in consegna di ritirare in modalità differita i pallets non immediatamente intercambiati
- finestra temporale di tre mesi allo scadere della quale i buoni pallet sono presentati all'emittente che ha facoltà di restituire i pallets o di pagare il relativo corrispettivo monetario
- nel caso l'azienda decidesse di restituire i pallets questo dovrebbe avvenire entro il trimestre successivo. I pallets non restituiti entro questi termini dovrebbero essere automaticamente addebitati

La raccomandazione, se applicata in modo corretto, garantisce un funzionamento efficace del processo di interscambio. Di fatto il sistema di interscambio garantisce buone performance anche in termini di costi solo se centrato sull'interscambio in diretta. I principi base dell'interscambio possono così sintetizzarsi:

- il sistema deve puntare all'interscambio immediato come soluzione di riferimento
- le aziende devono organizzare il controllo e la gestione dei pallets e della loro distribuzione in funzione di questo primario obiettivo lungo tutto il tratto di filiera di loro competenza
- l'interscambio differito permette di rendere flessibile il sistema. Il ricorso ad esso deve far fronte a condizioni contingenti e non nascondere una fisiologica indisponibilità dei pallets sui punti di consegna
- l'emissione del Buono Pallet deve rappresentare una eccezione
- la monetizzazione del Buono Pallet deve considerarsi occorrenza ulteriormente eccezionale laddove le parti concordano sulla oggettiva non-convenienza del ritiro differito

Obiettivi

Il gruppo di lavoro conferma pertanto la validità dei principi fissati nella raccomandazione originale e si pone come obiettivo quello di individuare le linee operative di intervento utili ad

¹ Le aziende partecipanti al gruppo ECR (2001) avevano fissato i principi di interscambio con riferimento esclusivo al pallet EPAL. Il sistema EPAL infatti garantisce l'immissione in commercio di un prodotto (pallet a marchio EPAL) rispondente alle esigenze di sicurezza (come declinate nelle diverse normative sulla sicurezza del lavoro. Inoltre mette a disposizione un sistema di controlli e interventi che garantiscono la persistenza di queste caratteristiche lungo tutta la vita utile del pallet. La mancanza di queste garanzie per i pallets Centromarca ed EUR aveva indotto il sistema IDM-GDO a considerare intercambiabili (come libera determinazione delle parti) solo i pallet EPAL e 'a perdere' tutte le altre tipologie di pallets. Questa condizione è stata ampiamente ribadita nel corso dei lavori (2006) anche come elemento di semplificazione della gestione.




eliminare la 'dispersione' e quindi azzerare gli extra-costi che rimangono a carico del sistema e dell'erario derivanti da mala-gestione.

La nuova analisi tiene in considerazione anche il ruolo chiave svolto nel sistema di interscambio dagli operatori logistici che, per conto delle mandanti, sono direttamente interessati ai flussi fisici dei pallets e direttamente a contatto con le criticità di tipo operativo ad essi connesse.

Il gruppo si pone inoltre come obiettivo quello di individuare le concrete pratiche e i supporti utili e necessari per una corretta gestione del pallet in interscambio finalizzata all'efficienza complessiva del sistema.

Schema generale del processo



L'analisi svolta

L'analisi evidenzia in modo inequivocabile una crescita esponenziale dell'utilizzo del Buono Pallet e una diminuzione altrettanto rapida dell'interscambio in diretta, unica vera garanzia di 'buona salute' del sistema.

L'inventario dei buoni pallets effettuato con la collaborazione di IDM e Operatori Logistici ha permesso di rappresentare uno scenario che vede in circolazione circa 1,5 milioni di buoni pallets: per circa 1 milione di questi è stata stimata l'inesistenza del sottostante (il pallet) come effetto della dispersione nella catena di distribuzione.

L'analisi empirica condotta permette di stimare un indice di utilizzo 'fisiologico' del buono pallet pari a circa 5.000 buoni pallets per punto di quota di mercato. Dall'analisi risultano inoltre a carico di una parte sostanziale degli operatori GDO indici di utilizzo del buono pallet pari a 10 volte la soglia fisiologica.²

La crescita nell'utilizzo del buono pallet pone ovviamente problemi di una duplice natura. Da una parte obbliga all'organizzazione di un recupero differito del pallet in interscambio, con tutti gli oneri aggiuntivi che ne derivano. Dall'altra spesso nasconde la 'dispersione' e ne occulta il trattamento. E' accertato che nella maggior parte dei casi il pallet non può essere ritirato in interscambio perché sistematicamente il punto di scarico non ne ha a disposizione. Quando l'entità del debito diventa rilevante intervengono poi le funzioni commerciali delle parti che negoziano un valore di scambio del buono che riflette più spesso il rispettivo potere contrattuale invece del valore effettivo del bene sottostante (il pallet in interscambio appunto).

Le ragioni del ricorso all'interscambio differito

Le principali ragioni per cui il pallet non viene interscambiato in diretta (e che danno origine all'emissione di un buono pallet da parte del punto di scarico) sono dagli operatori riconducibili alle seguenti casistiche:

- pallet non disponibile presso il punto di scarico
- pallet non ritirato dal trasportatore per carenza di spazio sul mezzo
- pallet non ritirato per divergenze sulla qualità del reso in interscambio

Pallet non disponibile presso il punto di scarico

Esistono due tipologie di indisponibilità, temporanea e ricorrente.

A1) l'indisponibilità temporanea genera normalmente l'emissione di un buono pallet per ritiro differito. Questa casistica deve essere oggetto di trattamento esclusivamente per i maggiori costi che derivano dall'interscambio differito rispetto all'interscambio in diretta.

A2) Il caso più problematico è quello della sistematica e ricorrente indisponibilità di pallets presso il punto di scarico (Ce.Di. o PdV). L'analisi qualitativa rileva che il caso ricorre quando il pallet e la gestione dello stesso non sono presidiati presso il punto di scarico.

² Gli elementi metodologici dell'analisi condotta sono contenuti negli atti distribuiti al gruppo di lavoro.

La mancanza di presidio presso il punto di scarico (Ce.Di. o PdV) è la principale responsabile dei fenomeni di dispersione e sottrazione presso i punti di stoccaggio, situazione che ovviamente rende impossibile anche l'interscambio in differita.

Pallet non ritirato dal trasportatore per carenza di spazio sul mezzo

Il caso ricorre soprattutto per le consegne multi-drop e genera la produzione di un buono per il ritiro differito pur in presenza di pallets interscambiabili presso il punto di scarico.

Pallet non ritirato per divergenze sulla qualità del reso in interscambio

Il caso ricorre quando il trasportatore rifiuta il bancale offerto in interscambio non considerandolo di 'qualità adeguata'. Il caso genera la produzione di un buono per il ritiro differito pur in presenza di pallets interscambiabili presso il punto di scarico.

L'analisi effettuata suggerisce inoltre che i casi di Indisponibilità Temporanea, Rifiuto Ritiro per Mancanza di Spazio sul Mezzo o Rifiuto Ritiro per Diforme Valutazione Qualitativa devono considerarsi casi di criticità relativa in quanto la generazione del Buono Pallet prelude ad un interscambio differito, caso in cui comunque l'interscambio si realizza anche se in modo meno efficiente.

Il caso invece certamente critico in quanto mina i principi alla base dell'interscambio è quello di indisponibilità ricorrente di pallets presso il punto di scarico.

La verifica sul campo ha permesso di rilevare che questo stato è il risultato concreto della carenza di presidio del prodotto pallet, carenza di presidio che favorisce o tollera le varie modalità di sottrazione dal circuito lecito.

A sua volta la carenza di presidio intesa come assenza di processi di gestione è il risultato di alcune radicate convinzioni assolutamente incompatibili con i principi dell'interscambio pallets:

1. la restituzione dei pallets è un servizio reso all'IDM
2. il pallet non ha la dignità/valore di un prodotto

Al fine di sradicare queste due errate convinzioni Indicod-Ecr ha effettuato due contemporanee indagini, sulla natura giuridica del 'titolo' con cui il pallet viene interscambiato e sulla dimensione del mercato di riferimento.

Il pallet in interscambio

Natura giuridica del ‘titolo’ che presiede all’interscambio

L’indagine è stata condotta grazie alla collaborazione di un primario studio legale e fissa alcuni elementi cardine utilissimi a connotare le responsabilità dei vari utilizzatori.

Innanzitutto il processo di riferimento è quello dell’interscambio in diretta perché è quello in cui più facilmente si ritrovano i caratteri rilevanti poi adottati dalla prassi.

Il pallet EPAL è un bene fungibile: la cessione di un pallet EPAL pone in capo al cedente il diritto ad essere reintegrato nel possesso con un bene di qualità confrontabile. I criteri con cui valutare il livello qualitativo accettabile sono fissati nel capitolato EPAL e varia documentazione (fonte Comitato tecnico EPAL di Conlegno) disponibile per aiutare gli operatori a convenire sul livello di qualità accettabile.

Il pallet EPAL viene ceduto insieme alla merce. La formale accettazione della merce coincide con l’accettazione e la presa di possesso del pallet. Questo evento fa maturare in capo al cedente il diritto di ricevere in cambio un pallet di qualità assimilabile, con relativo obbligo di restituzione del cessionario.

I semplici principi sopra riportati offrono una serie di spunti utili a configurare diritti e responsabilità essenziali degli utilizzatori che prendono parte all’interscambio.

L’accettazione della merce appoggiata sul pallet è anche il termine oltre il quale non potrà essere più mossa alcuna contestazione sulla qualità del pallet stesso. In pratica, l’operatore che intenderà utilmente far valere eccezioni relative alla qualità del pallet ricevuto, avrà l’onere di farne espressa riserva non oltre la fase di presa in carico.

Dopo questa fase ogni punto di scarico ha la piena responsabilità su quanto può capitare al pallet nelle ulteriori fasi di distribuzione e di rientro.

L’indagine giuridico-legale ha inoltre evidenziato che la tutela dei diritti e l’esecuzione degli obblighi che scaturiscono dall’adesione ai principi dell’interscambio di pallets EPAL necessitano di una solida cornice contrattuale formalizzata tra le parti che aderiscono al sistema di interscambio.

Il Valore del pallet EPAL

Il pallet EPAL si propone sul mercato europeo come prodotto di qualità in grado di rispondere adeguatamente alla domanda di sicurezza nella movimentazione delle unità di carico. La qualità in Italia è garantita in fase di produzione e riparazione dal Comitato tecnico EPAL di Conlegno il quale associa e controlla direttamente i soggetti deputati a garantire la persistenza della qualità del prodotto Pallet EPAL in circolazione. Il sistema EPAL prevede allo stato attuale un modello di utilizzo/riutilizzo estremamente semplice.

Il pallet con le caratteristiche adatte all’interscambio viene interscambiato tra utilizzatori, altrimenti entra nel circuito di riparazione per essere reimesso sul mercato da operatori certificati.

Il modello EPAL non considera al momento tutti quei flussi (anche leciti) che fanno capo all’uscita dal sistema di interscambio di pallets e che non garantiscono la ri-omologazione.

Questi flussi vengono governati da intermediari commerciali che non appartengono al sistema EPAL e presso i quali non ci sono al momento garanzie che il pallet abbia le caratteristiche qualitative richieste all'atto della commercializzazione, trattandosi di pure operazioni di trading.

In collaborazione con il Comitato tecnico EPAL di Conlegno viene istituito un **Osservatorio Permanente** sul Valore del Pallet EPAL interscambiabile. Esso si pone l'obiettivo di fornire un riferimento *super partes* relativo al valore commerciale del prodotto pallet, non condizionato da logiche fondate sui reciproci rapporti di forza fra le aziende coinvolte.

La rilevazione è fatta con cadenza semestrale dal Centro di Ricerca sulla Logistica dell'Università Cattaneo LIUC.

Il valore rilevato è pubblicato sul sito web di Indicod-Ecr (<http://gs1it.org/migliorare-processi/logistica-supply-chain-best-practice-ecr/gestione-pallet/>).

Osservatorio Permanente sul Valore del Pallet - Nota metodologica

La presente nota contiene le indicazioni relative alla modalità di rilevazione del valore del pallet EPAL seguite dall'organo tecnico per conto dell'Osservatorio Permanente sul Valore Pallet EPAL.

Secondo quanto previsto verranno rilevati i dati relativi ai valori dei pallet EPAL scambiati sul mercato in base ai valori in fattura reperiti presso un campione di aziende operanti nel settore dei beni di largo consumo.

Determinazione del valore di mercato di pallet di qualità EPAL

Il valore di mercato dei pallet EPAL viene rilevato dalla documentazione fiscale relativa a transazioni fra operatori aventi ad oggetto pallet EPAL. Il campione è costituito da imprese omologate e considera operazioni che implicano quantitativi significativi di pallet.

La rilevazione ai fini dell'Osservatorio dovrà riguardare i dati riferibili ai pallet EPAL nuovi e ai pallet EPAL misti, insieme che prenderà il nome di "Pallet EPAL interscambiabili".

Per le finalità dell'Osservatorio si conviene dunque quanto segue:

- L'osservatorio produrrà un valore aggiornato con scadenza approssimativamente semestrale;
- Verranno rilevati i valori dei pallet EPAL individuabili nelle fatture (eventualmente cumulative) come inequivocabilmente nuovi e quelli dei pallet EPAL misti;
- Ciascun valore rilevato sarà ponderato per i volumi effettivamente scambiati, ottenendo così il valore di riferimento per i pallet EPAL interscambiabili;
- Il valore si riferisce a "Pallet EPAL interscambiabili" a norma dei regolamenti tecnici EPAL, realizzati secondo la Fiche UIC 435-2 (capitolato tecnico per la costruzione di un pallet in legno a quattro entrate 800 x 1200 mm) o riparati secondo la Fiche UIC 435-4 (capitolato tecnico per la riparazione di un pallet in legno a quattro entrate 800 x 1200 mm);
- Il valore da rilevare è da intendersi al netto del CAC (Contributo Ambientale Conai) e di eventuali lavorazioni o servizi supplementari (a questo proposito si ricorda che dal 1

luglio 2010 il trattamento termico ISPM15 è obbligatorio su tutti i pallet EPAL di nuova produzione).

- Le fatture devono essere relative ad acquisti da soggetti (produttori o riparatori di pallet EPAL) omologati EPAL (verificabile dall'elenco delle aziende presenti sul sito www.conlegno.org).

L'Osservatorio Permanente sul Valore Pallet EPAL rileva il valore di mercato del pallet EPAL interscambiabile. Il valore da esso rilevato fornisce un riferimento per tutte le operazioni di risoluzione del debito/credito pallet che prevedono una transazione monetaria, secondo quanto previsto dalla raccomandazione ECR sull'interscambio pallet EPAL. E' inteso quindi come valore di riferimento per le transazioni fra operatori che aderiscono all'accordo quadro sull'interscambio pallet. Le aziende convengono di utilizzare a questo scopo l'ultimo valore pubblicato.

Raccomandazione ECR 2006: schema metodologico

La somma dei rilievi effettuati nelle pagine precedenti suggerisce di strutturare il documento condiviso in due componenti.

Le basi della nuova raccomandazione e le indicazioni utili alla loro corretta applicazione vengono quindi raccolte nel documento *Linee guida operative per l'interscambio pallets EPAL*. Esso fornisce la base documentale per l'implementazione delle corrette procedure e fissa i termini di riferimento per la gestione dei rapporti produttore-operatore logistico-distributore in ambito di interscambio pallets. Inoltre fornisce chiare e concrete indicazioni operative utili ad orientare il comportamento degli operatori.

L'adesione al sistema di interscambio avviene attraverso la sottoscrizione di un *Accordo Quadro di adesione al sistema di interscambio di pallets EPAL* fra gli operatori coinvolti. In esso si fa esplicito riferimento alla base giuridica che presiede il sistema di interscambio e alle procedure fissate nelle Linee Guida determinando una base certa di regolazione del sistema. L'adesione all'accordo quadro sostanzia l'impegno da parte delle aziende aderenti al sistema ECR a rispettare le indicazioni elaborate. L'adesione da parte delle aziende è volontaria e nominativa (non è previsto alcun automatismo derivante dalla semplice adesione ad ECR)

La chiara individuazione delle aziende aderenti al sistema di interscambio costituisce anche la base di riferimento per l'identificazione di tutti quei soggetti non aderenti al sistema di interscambio per i quali possono essere individuate forme (condivise) di addebito del pallets, non sussistendo le condizioni per l'interscambio. E' fondamentale nell'adozione di questa pratica l'assoluta uniformità di comportamento da parte di tutta l'IDM.

L'adesione all'accordo quadro dovrà essere utilmente riflessa negli accordi contrattuali fra le parti facendo riferimento ad uno schema condiviso (vedi Allegato 1: *Riferimenti Contrattuali*).



Linee Guida operative per l'interscambio di pallets EPAL

Raccomandazione ECR 2006

Revisione 2016

Premessa

Le aziende di produzione e distribuzione iscritte a ECR hanno elaborato una raccomandazione tecnica sulle procedure di interscambio del pallet EPAL. Le indicazioni, di carattere operativo, sono raccolte nel presente documento e rappresentano un riferimento documentale per le aziende che aderiscono al Sistema di Interscambio Pallets EPAL. Attraverso le *Linee Guida Operative per l'Interscambio di Pallets EPAL* il gruppo di lavoro ECR ha inteso condividere le regole di un corretto interscambio. Dette regole divengono vincolanti per le aziende che aderiscono al sistema e assicurano l'efficienza e l'efficacia dei processi di interscambio di pallets EPAL.

La prima e fondamentale regola che garantisce efficacia ed efficienza al sistema è che le aziende si attrezzino per effettuare l'**interscambio immediato**. L'interscambio differito è per sua natura una modalità meno efficiente e come tale genera costi aggiuntivi che possono pregiudicare completamente il valore generato da pratiche virtuose nella filiera. L'interscambio differito infatti obbliga come minimo:

1. alla gestione di un sistema di contabilizzazione dei buoni
2. all'impiego di risorse per organizzare la presa differita
3. spesso anche all'organizzazione di trasporti e movimentazioni ad-hoc

L'interscambio differito deve pertanto considerarsi 'eccezione' alla regola fondamentale.

Le indicazioni operative condivise tengono inoltre conto degli aspetti correlati alla tutela della sicurezza del lavoro per quanto attiene alle mansioni direttamente coinvolte con i processi di interscambio.

I processi di interscambio

Il processo di interscambio deve essere basato sulla pratica primaria dell'**interscambio immediato**. In questo caso:

- l'operatore responsabile della consegna (trasportatore, operatore logistico) consegna merce caricata su pallet EPAL
- ritira dall'operatore del punto di consegna un egual numero di pallets EPAL

A tal proposito preme mettere in evidenza che:

- i pallets devono possedere le caratteristiche qualitative di un pallet interscambiabile come da indicazioni del Comitato tecnico EPAL di Conlegno (vedi Allegato 3)
- eventuali obiezioni sulla qualità di parte dei pallets scaricati (pallets rotti o di qualità insufficiente) vanno segnalate in questa fase e la relativa riserva riportata almeno sul documento di trasporto. La quota parte di pallets ritenuta non idonea all'interscambio andrà a diminuire la quantità di pallets effettivamente interscambiati.
- I pallets da caricare, e quindi conformi alle indicazioni qualitative, dovranno essere messi a disposizione dagli operatori del punto di consegna all'operatore responsabile

della consegna³ ed in ogni caso le operazioni di carico dei legni dovranno essere fatte nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro (legge 626). Vale il principio della contestualità di luogo, quindi in tutti i casi in cui possibile, nello stesso punto in cui è stato effettuato lo scarico. Eventuali vincoli del punto di scarico che obblighino ad effettuare la presa altrove non possono esimere il responsabile del punto di scarico dal garantire che la presa avvenga con la piena assistenza del personale del punto di scarico, nel pieno rispetto della legge 626, senza inutili ritardi. Gli oneri derivanti dal mancato rispetto di questi elementari principi sono a carico del soggetto che se ne rende responsabile

- eventuali obiezioni sulla qualità di parte dei pallets da caricare vanno segnalate in questa fase. I pallets interscambiati e quindi restituiti dovranno essere conformi alle indicazioni qualitative di un pallet interscambiabile come da indicazioni del Comitato tecnico EPAL di Conlegno (vedi Allegato 3)
- l'azienda responsabile del punto di consegna mette in atto ogni attività di gestione del proprio parco pallet e dei relativi flussi di rientro dalla propria rete distributiva affinché uno stock sufficiente a garantire l'interscambio immediato sia sempre disponibile

Atteso che l'interscambio differito debba considerarsi (per la rilevanza dei costi che genera) pratica di natura eccezionale, si concordano inoltre le seguenti condizioni che possono preludere **all'interscambio differito**:

- temporanea mancanza totale/parziale di pallets presso il punto di scarico o pallets di qualità non adeguata;
- richiesta del vettore per mancanza di spazio sul mezzo

L'operatore responsabile del punto di consegna produce un Buono Pallet valido per il ritiro differito di una quantità di pallets pari al numero di pallets non interscambiati in diretta.

Il vettore è così in possesso di un titolo valido per il ritiro della quantità di pallets indicata secondo i tempi e le modalità concordate fra le parti.

A tal proposito preme mettere in evidenza che:

- il Buono Pallet deve essere prodotto secondo il formato e le indicazioni del "Buono pallet Standard" (vedi Allegato 2). Il "Buono Pallet Standard" contiene le informazioni minime previste per la gestione dell'interscambio in differita. I Buoni possono essere completati con informazioni personalizzate di particolare interesse per i due soggetti coinvolti
- il Buono Pallet deve essere intestato a soggetto aderente al sistema di interscambio⁴

³ Nel rispetto delle norme che regolamentano la sicurezza sul lavoro le parti concordano che i pallets siano caricati sul mezzo da parte del personale del punto di scarico.

⁴ L'adesione all'accordo quadro sostanzia l'impegno da parte delle aziende aderenti al sistema a rispettare le indicazioni elaborate.

La chiara individuazione delle aziende aderenti al sistema di interscambio costituisce anche la base di riferimento per l'identificazione di tutti quei soggetti non aderenti al sistema di interscambio per i quali possono essere individuate forme (condivise) di addebito del pallet non sussistendo le condizioni per l'interscambio o forme di interscambio concordate fra le singole parti.

- la ragione del mancato interscambio deve essere adeguatamente documentata sul Buono Pallet Standard, possibilmente utilizzando uno schema condiviso di ragioni possibili (vedi Allegato 2)
- il Buono Pallet è da ritenersi esclusivamente strumento di supporto all'interscambio in tempi differiti e non va inteso come “*sostituto monetizzabile*” di un pallet. Pur esistendo alcuni casi, riportati ai successivi paragrafi “*Addebito dei Pallets EPAL*” e “*Monetizzazione del Buono pallet*”, in cui è lecito il ricorso alla monetizzazione del buono, questa pratica è da ritenersi del tutto eccezionale
- il caso in cui l'interscambio immediato non si finalizza per volontà del vettore va opportunamente documentato sul Buono Pallet (vedi Allegato 2) e su adeguata documentazione presso il punto di consegna. Le parti convengono altresì che venga fissata in 6 pallets la quantità minima di pallets non ritirati in questa fattispecie che dà diritto al vettore di richiedere l'emissione di un buono pallet

Dal punto di vista concettuale il ricorso al Buono Pallet non è da ritenersi soluzione sostitutiva all'interscambio immediato ma piuttosto strumento di gestione di anomalie contingenti che garantisce flessibilità al sistema. Esiste una soglia fisiologica di utilizzo oltre la quale è presumibile che il sistema di interscambio (per eccesso di interscambio differito) non sia più competitivo rispetto a sistemi concorrenti.

Appare evidente a questo proposito la necessità per le aziende di garantire:

- contestualità di luogo per la presa differita, in occasione di una ulteriore consegna presso quel punto di scarico⁵
- adeguata contabilità dei flussi di pallet legati a movimentazioni interne (es. Ce.Di.-Pdv, mandante-operatore logistico)
- opportune registrazioni dei buoni pallets emessi/ricevuti

La raccomandazione prevede per semplicità contabile un orizzonte di trattamento dei buoni pallet di tre mesi.

Questo significa che al termine di ogni trimestre solare, l'impresa in possesso di buoni pallet comunica all'azienda che ha emesso i buoni pallet il numero di pallets da ritirare. Contestualmente indica un piano di ritiro dei pallets che massimizzi il vantaggio di una già pianificata presenza di un mezzo sul punto di consegna. L'azienda che ha emesso i buoni entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione conferma il piano di ritiro proposto o lo modifica con un nuovo piano su un orizzonte massimo di 2 mesi solari. Il piano di ritiro deve essere confermato al possessore dei buoni insieme all'indicazione delle modalità per il ritiro stesso.

L'organizzazione dei ritiri differiti dovrà essere concentrata sui punti abituali di consegna del prodotto e in occasione di ulteriori consegne già pianificate.

⁵ Il principio di “contestualità di luogo” deve intendersi non come vincolo a ritirare il pallet esattamente dove è stato consegnato ma come impegno a rendere disponibile il pallet per il ritiro differito in uno degli abituali punti di consegna per limitare il ricorso a trasporti organizzati ad hoc, purché concordato tra le parti.

Ne risulta chiaro di converso che l'organizzazione (definizione di tempi e luoghi) per il ritiro differito deve essere lasciata in primis al **possessore dei buoni** essendo il soggetto in grado di conoscere i casi di presenza sul punto di scarico per consegne già pianificate. Nel caso la proposta non potesse risultare evadibile dal punto di scarico necessitando di una presa ad-hoc e per esigenze organizzative dell'azienda che ha emesso i buoni, venga violato il principio della contestualità di luogo il costo di questo flusso dovrebbe essere ribaltato sull'operatore responsabile di aver generato l'inefficienza. Questa fattispecie non si applica nel caso in cui l'interscambio differito sia stato generato per volontà del vettore.

In linea di principio, considerata l'ampia possibilità di programmazione dei ritiri (2 mesi) non devono sussistere casi in cui al termine del periodo concordato sussistano buoni pallet residui per quel ciclo di interscambio. Le aziende che devono rendere disponibili i pallets per il ritiro differito concordato, laddove necessario, provvederanno al ripristino del proprio parco pallets attraverso l'acquisto sul mercato.

L'interscambio in differita naturalmente deve poter avvenire anche all'interno del trimestre in cui è stato emesso il buono relativo. E' anzi auspicabile che ciò avvenga in "continuo" prima della scadenza del trimestre solare. Sarà compito del possessore del buono prendere preventivo contatto con il punto di scarico per comunicare il numero dei buoni e tentare un recupero in occasione della prima consegna utile.

Addebito dei pallets EPAL non interscambiati

Il ciclo di interscambio in differita prevederà, per quei pallets che allo scadere dell'orizzonte temporale previsto per la pianificazione (due mesi) non dovessero essere ancora stati restituiti secondo quanto previsto, una procedura di addebito da parte dell'azienda in possesso del buono all'azienda emittente. Il valore di addebito di riferimento deve essere considerato il valore referenziato dall'Osservatorio Permanente sul Valore del pallet EPAL, fatti salvi i diritti delle parti di concordare (in maniera condivisa) un valore diverso. Condizioni di pagamento: 30 gg data fattura fine mese.

Monetizzazione del Buono Pallet

Può sussistere il caso in cui le aziende IDM, per ragioni legate al costo del trasporto o al numero di unità da prelevare, decidano di rinunciare anche al ritiro differito. Questi casi devono essere pianificati e concordati attraverso lo stesso flusso di comunicazione IDM-GDO.

Questo è idealmente l'unico caso in cui il Buono Pallet viene legittimamente e concordemente monetizzato. Il prezzo di riferimento a cui il pallet sarà addebitato deve essere almeno scontato di un importo pari al costo di gestione del ritiro.

Buono Pallet e Operatori Logistici

I buoni pallet vengono normalmente emessi dalle aziende distributive e intestati all'azienda di produzione del prodotto in consegna. Spesso l'azienda di produzione agisce, per quanto riguarda la consegna e più in generale la distribuzione del proprio prodotto, attraverso

Operatori Logistici o trasportatori terzi. Pur considerando che è in ogni caso auspicabile che i buoni pallet vengano intestati dall'azienda di distribuzione all'azienda di produzione è in alcuni casi possibile (pallets misti multimarca, collettame) che i buoni pallet debbano essere intestati all'operatore logistico/trasportatore che effettua la consegna.

Questa pratica è consentita nel caso di:

- Operatore Logistico/Vettore aderente in proprio all'Accordo Quadro

L'operatore logistico aderente al sistema, e quindi sottoscrittore del relativo accordo quadro, acquisisce pieno titolo ad interscambiare pallets secondo le regole del sistema e quindi ad essere intestatario di buoni pallets e, di conseguenza, a provvedere al relativo ritiro differito.

Allo stesso modo l'Operatore Logistico che gestisce le operazioni di magazzinaggio/ricevimento per conto dell'acquirente dei prodotti, se aderente all'accordo quadro, ha titolo per emettere buoni pallets a proprio nome (e di questi buoni è responsabile a pieno titolo secondo i principi oggetto dell'atto di adesione) e si impegna ad indicare sul buono pallet medesimo il riferimento all'acquirente la merce.

In linea generale operatori logistici e trasportatori agiscono per conto delle relative mandanti per tutti gli aspetti legati alla distribuzione del prodotto e fra essi anche la gestione dei flussi di pallets. Essi rappresentano l'interfaccia primaria verso le aziende di distribuzione e produzione anche per quanto riguarda la gestione buoni pallets e l'organizzazione dei relativi ritiri differiti. Al fine di rafforzare il titolo attraverso cui l'operatore logistico agisce, nei confronti delle aziende distributive e produttive, sulle questioni relative all'interscambio appare necessario che riceva formale delega (indicata negli accordi contrattuali IDM-GDO) ad agire per conto della mandante sui temi connessi all'interscambio.

Il valore del pallet in interscambio

Viene stabilito un valore di riferimento del pallet. Questo valore di riferimento deve essere utilizzato in tutti i casi in cui le aziende in possesso di buoni decidano di ricorrere, per mancato interscambio, all'addebito del pallet stesso o alla monetizzazione del buono (vedi paragrafo "Monetizzazione del Buono Pallet").

Il valore del Buono Pallet, essendo un Buono Merce è legato in modo indissolubile al valore del bene sottostante (il pallet EPAL), valore che nel tempo può modificarsi in relazione ai costi di produzione e gestione dello stesso.

Per fornire indicazioni consistenti alle aziende viene istituito un Osservatorio Permanente sul Valore del Pallet EPAL.

I termini per la fissazione del valore di addebito sono così determinati:

Valore commerciale del pallet omologato come referenziato presso l'Osservatorio Valore Pallet istituito da Indicod-Ecr in collaborazione con il Comitato tecnico EPAL di Conlegno.

Indicazioni sulla gestione del parco pallet

Anche alla luce di quanto emerso dalle indagini sugli aspetti giuridici su cui poggia il processo di interscambio appare evidente che ogni azienda aderente al sistema di interscambio risulta

pienamente responsabile della gestione del proprio parco pallet del quale deve garantire, attraverso le necessarie attività, l'adeguatezza ai parametri qualitativi minimi sufficienti a garantire l'interscambiabilità e la disponibilità presso i "punti di interscambio".

Attività di riparazione di pallets devono essere condotte attraverso operatori certificati dal Comitato tecnico EPAL di Conlegno. Il sistema di certificazione e verifica effettuato da Bureau Veritas sugli operatori di Conlegno assicura inoltre che le riparazioni vengano effettuate "a regola d'arte" e secondo precise indicazioni del consorzio a garanzia di elevati standard di qualità e, di riflesso, di sicurezza.

Le analisi svolte mostrano che risulta indispensabile ai fini della tutela del parco pallet di proprietà ed, in ultima analisi, del sistema in generale:

- assicurare un adeguato livello di presidio sui punti di stoccaggio. Questi sono ad oggi, spesso, spazio di sottrazioni che, ancora una volta, rappresentano una consistente fonte di alimentazione del mercato illecito
- gli operatori coinvolti nelle procedure di interscambio devono essere sensibilizzati all'importanza di una gestione attenta del tema. Questa attenzione risulta basilare al fine di assicurare il costante rientro di pallets da tutte le sedi più decentrate (singoli punti vendita) scoraggiando comportamenti che favoriscono la dispersione del parco pallet
- mantenere un controllo puntuale sul sistema attraverso una attenta contabilizzazione dei flussi aiuta a far emergere con prontezza eventuali situazioni anomale e permette di attivare le necessarie contromisure. Preme sottolineare che le aziende dovranno prediligere l'interscambio immediato lungo tutta la rete distributiva. Questo può comportare una sostanziale semplificazione anche alla gestione "contabile" della situazione pallet/buoni pallet
- assicurare dei percorsi di formazione continua sugli elementi determinanti la qualità del pallet interscambiabile rivolti agli operatori coinvolti, con particolare attenzione ai neoassunti



**Accordo quadro di adesione
al sistema di interscambio di pallets EPAL**

Raccomandazione ECR 2006

Revisione 2016

Accordo generale

Introduzione e dichiarazione di impegno

1. Le aziende che, tramite la sottoscrizione del documento “Atto di adesione al sistema di interscambio dei pallets EPAL” hanno aderito al presente accordo generale si impegnano, dalla data di adesione, ad adottare la procedura di interscambio di pallets EPAL. Come meglio precisato di seguito, i diritti ed i correlativi obblighi facenti capo alle imprese fornitrici ed acquirenti delle merci, spetteranno, ovvero rispettivamente faranno carico, anche agli operatori logistici che adottano il sistema di interscambio, ove aderenti al presente accordo.

Definizioni

2. Ai fini del presente documento, con il termine “pallet” si fa riferimento esclusivamente a pallets contraddistinti dal marchio registrato ‘EPAL’ e che quindi siano stati prodotti, riparati od omologati conformemente alle norme tecniche qualitative richieste per l’utilizzo del marchio medesimo.
3. Con il termine “interscambio” si intende lo scambio di pallets contro pallets che viene attuato tra le aziende aderenti al presente documento.
4. Con il termine “pallet interscambiabile”, si definisce un pallet che, avendo le caratteristiche di cui al punto 2 che precede, costituisce bene fungibile idoneo all’attività di interscambio come al punto 3.
5. Il verbo “restituire”, nei suoi vari modi e tempi, così come il termine “restituzione”, entrambi riferiti ai pallets di cui al punto 2, descrivono, per un’azienda che ha ricevuto una determinata quantità di pallets da altra azienda che partecipa all’interscambio, la consegna a quest’ultima della medesima quantità di pallets ricevuti.

Consegna dei pallets ed obbligo di restituzione

6. Nel sistema di interscambio regolato dal presente documento, i pallets utilizzati nel trasporto e nella movimentazione dei prodotti oggetto di compravendita tra le aziende, vengono consegnati dalla venditrice all’acquirente contestualmente ai prodotti forniti.
7. Con la consegna, l’azienda che acquista la merce e riceve i pallets assume piena responsabilità sul successivo trattamento degli stessi. Può inoltre disporre liberamente, sotto propria diretta ed esclusiva responsabilità, e si impegna a restituire alla venditrice una quantità di pallets corrispondente a quella ricevuta, aventi analoghe caratteristiche qualitative.

Interscambio immediato

8. La restituzione dei pallets, salvo i casi previsti ai punti che seguono, deve avvenire, a cura dell’acquirente della merce in consegna, contestualmente alla consegna dei prodotti venduti (interscambio immediato).

Interscambio differito ed emissione del Buono Pallet

9. **In casi particolari** le aziende aderenti si autorizzano, sin d'ora e reciprocamente, a procedere all'interscambio dei pallets in un secondo tempo rispetto alla consegna dei prodotti (interscambio differito). **Interscambio differito anche parziale, nel caso in cui non tutti i pallet consegnati siano resi contestualmente.**
10. Qualora, la restituzione non avvenga contestualmente alla consegna dei prodotti, l'azienda acquirente della merce in consegna è tenuta ad emettere un Buono Pallet che possieda tutte le caratteristiche ed i contenuti, formali e sostanziali, previsti nell'Allegato 2 delle Linee Guida operative per l'interscambio di Pallets EPAL e, successivamente, a consegnare alla venditrice, in luogo dei pallets ricevuti, il buono così emesso.
11. Il Buono Pallet ricevuto da titolo all'intestatario di esigere dall'emittente la consegna, in un secondo tempo e secondo le modalità descritte al punto che segue, della quantità di pallets indicata nel buono medesimo.
12. Fatta salva la possibilità di agire per il ritiro dei pallets in occasione di una qualsiasi consegna successiva all'emissione del buono, al termine di ogni trimestre solare, l'impresa ancora in possesso di buoni pallet comunica all'azienda che ha emesso i buoni pallet il numero di pallets ancora da ritirare. Contestualmente indica un piano di ritiro dei pallets che massimizzi il vantaggio di una già pianificata presenza di un mezzo sul punto di consegna. L'azienda che ha emesso i buoni entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione conferma il piano di ritiro proposto o lo modifica con un nuovo piano su un orizzonte massimo di 2 mesi solari. Il piano di ritiro deve essere confermato al possessore dei buoni insieme all'indicazione delle modalità per il ritiro stesso.
13. I costi relativi al ritiro dei pallets restano, salvo patto contrario, a carico dell'intestatario dei buoni se il piano proposto per il ritiro viene concordato. Nel caso in cui l'organizzazione del ritiro comporti la necessità di predisporre un trasporto ad hoc e, per esigenze organizzative dell'azienda che ha emesso i buoni, venga violato il principio della contestualità di luogo, i maggiori costi saranno a carico del soggetto che ha generato la disottimizzazione.
14. All'atto della restituzione dei pallets, l'intestatario è tenuto a consegnare all'emittente il Buono Pallet, debitamente quietanzato.
15. Il ciclo di interscambio in differita prevederà, per quei pallets che allo scadere dell'orizzonte temporale previsto per la pianificazione (due mesi), non dovessero essere ancora stati restituiti secondo quanto previsto, una procedura di addebito da parte dell'azienda intestataria del buono all'azienda emittente. Per il valore di addebito di riferimento deve essere considerato il valore referenziato dall'Osservatorio Permanente sul Valore del pallet EPAL. Condizioni di pagamento: 30 gg data fattura fine mese.

Monetizzazione del Buono Pallet

16. Solo in caso di ragioni legate all'elevato costo del trasporto e/o all'esiguo numero di pallets da ritirare, l'azienda emittente e l'azienda intestataria del buono potranno concordare la rinuncia al ritiro differito. In questo caso, l'azienda emittente corrisponderà in denaro all'intestataria il prezzo dei pallets indicati nel buono, scontato di un importo pari al costo di gestione del ritiro.
17. Per la determinazione del prezzo, si potrà fare riferimento alle indicazioni di valore contenute nelle *Linee guida operative per l'interscambio di Pallets EPAL*, al punto *Valore del Pallet*.
18. In ogni caso, l'intestataria dovrà riportare in fattura il numero progressivo del Buono Pallet e gli altri dati in esso contenuti e provvedere contestualmente alla restituzione del buono medesimo.

Recesso

19. Ciascuna azienda ha facoltà di recedere dall'accordo generale di cui al presente documento, con comunicazione da trasmettere secondo le modalità contenute nell'atto di adesione allegato.
20. Il recesso non avrà tuttavia efficacia nei confronti delle altre aziende aderenti, prima d'aver adempiuto integralmente a tutti gli obblighi di restituzione derivanti dall'emissione di Buoni Pallets.
21. Allo stesso modo, le aziende che abbiano esercitato il recesso e che siano ancora intestatarie di Buoni Pallets manterranno il diritto, nei confronti delle relative emittenti, di ottenere da queste la restituzione dei pallets a norma del presente documento.

Durata e modifiche all'accordo

22. Il presente accordo generale è valido a tempo indeterminato tra tutte le aziende aderenti.
23. Ogni modifica delle condizioni qui previste e concordate dovrà essere adottata, per potersi considerare valida, con il consenso di tutte le aziende aderenti.

Riferimento al presente accordo generale nei contratti tra aziende del sistema

24. Ciascuna azienda che aderisce al presente accordo generale si impegna, nei singoli contratti conclusi con altre aziende aderenti, a disciplinare l'interscambio di pallets secondo il presente documento, inserendo nei rispettivi documenti contrattuali predisposti la seguente clausola di rinvio: *"le parti si impegnano a rispettare tutti i termini e le condizioni di cui all'Accordo Generale sull'interscambio di Pallets EPAL predisposto da parte di ECR Italia"*, ovvero altra clausola di identico significato.
25. Ove il trasporto dei prodotti oggetto di compravendita o fornitura tra imprese aderenti sia effettuato per mezzo di corrieri o terze imprese di trasporto e con pallets di proprietà delle prime, queste si impegnano ad esercitare l'interscambio per mezzo del corriere o dell'impresa di trasporto. Più in particolare:
 - a) le fornitrici di prodotti e pallets si impegnano 1) ad autorizzare e delegare il corriere o l'impresa di trasporto a ritirare i pallets e/o i relativi buoni, oltre che 2) ad inserire nei documenti contrattuali predisposti con il corriere o impresa di

trasporto la seguente clausola contrattuale: *“Il trasportatore si impegna ad esercitare - per conto dell’azienda committente, fornitrice dei prodotti trasportati – l’interscambio di pallets EPAL secondo i termini e le condizioni di cui all’Accordo Generale sull’interscambio di Pallets EPAL predisposto da parte di ECR Italia”*, ovvero altra clausola di identico contenuto.

- b) Le aziende acquirenti dei prodotti forniti si impegnano a restituire i pallets, ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente documento, al corriere o l’impresa di trasporto autorizzata e/o a consegnare a quest’ultima i relativi buoni, emessi ai sensi degli artt. 10 e ss. del presente documento.

26. Ove le operazioni di magazzinaggio/ricevimento di prodotti oggetto di compravendita o fornitura tra imprese aderenti siano effettuate per mezzo di operatori terzi specializzati (operatori logistici), queste si impegnano ad esercitare l’interscambio per mezzo dell’operatore logistico. Più in particolare:

- c) Le imprese acquirenti dei prodotti si impegnano: 1) ad autorizzare e delegare l’operatore logistico a interscambiare i pallets e a gestire l’emissione di eventuali buoni, oltre che 2) ad inserire nei documenti contrattuali predisposti con l’operatore logistico la seguente clausola contrattuale: *“L’operatore logistico si impegna ad esercitare - per conto dell’azienda committente, acquirente dei prodotti in consegna – l’interscambio di pallets EPAL secondo i termini e le condizioni di cui all’Accordo Generale sull’interscambio di Pallets EPAL predisposto da parte di ECR Italia”*, ovvero altra clausola di identico contenuto.
- d) Le aziende fornitrici dei prodotti forniti si impegnano ad interscambiare i pallets, ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente documento, con l’operatore logistico delegato dall’acquirente dei prodotti e ad accettare i relativi buoni, emessi ai sensi degli artt. 10 e ss. del presente documento.

Perizia tecnica contrattuale

27. Tutte le aziende aderenti concordano sin d’ora che - nel caso sorgesse controversia tra due o più parti, in merito alle caratteristiche tecniche, ovvero alla qualità di pallets oggetto di interscambio – le parti stesse deferiranno al Comitato Tecnico EPAL del Consorzio Servizi Legno-Sughero, corrente in Milano, Foro Buonaparte, 65, ovvero ad altro ente da questo indicato, il compito di eseguire un accertamento tecnico in grado di risolvere la controversia, sulla base di un quesito di natura esclusivamente tecnica che la parti concordemente sottoporranno.

28. Le aziende aderenti si impegnano, sin d’ora, ad accettare, come diretta espressione delle loro volontà contrattuale, l’esito della perizia come sopra incaricata.

Controversie. Convenzione di arbitrato

29. Tutti i soggetti aderenti al presente accordo generale accettano, mediante la sottoscrizione dell’atto di adesione al sistema di interscambio di pallets EPAL, di devolvere ogni e qualunque controversia riguardante l’interpretazione, l’esecuzione e/o la risoluzione del presente accordo ad un collegio composto da tre arbitri, i primi due

dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato da parte di Indicod-Ecr.

30. Nel caso in cui le parti della controversia devoluta alla cognizione arbitrale siano più di due, verrà applicato il disposto dell'art. 816 *quater* c.p.c. e, in caso di numero pari degli arbitri, verrà applicata la disposizione dell'art. 809 c.p.c.
31. Il Collegio procederà e deciderà secondo rito e diritto ed il lodo, in sé inappellabile, dovrà essere depositato nel termine previsto dall'art. 820 c.p.c.
32. Valgono per il resto, e per quanto qui non previsto, le disposizioni di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c.
33. Sede dell'arbitrato sarà Milano.

Atto di adesione al sistema di interscambio dei pallets EPAL

Il sottoscritto Sig. _____, in qualità di legale rappresentante pro-tempore e/o procuratore generale o speciale della Società _____ (C.F. _____), con sede in _____,

con la sottoscrizione del presente atto intende esprimere la propria piena ed incondizionata adesione alle disposizioni di cui al documento "Interscambio Pallet EPAL Raccomandazione ECR" e successive modifiche, nonché all'accordo generale predisposto da parte di Indicod-Ecr, con la finalità espressa della ottimizzazione del sistema di interscambio dei pallets EPAL per la migliore tutela degli interessi di tutti i consociati, secondo lo schema di cui al successivo accordo generale sub 3), che ne forma parte integrante e sostanziale.

In conseguenza di tutto ciò, e soltanto dopo avere preso visione e ben compreso nel dettaglio i contenuti della Raccomandazione ECR sull'interscambio pallets EPAL che definisce le linee guida operative per l'ottimizzazione del sistema di interscambio dei pallets EPAL, il sottoscritto intende accettare tutte le seguenti condizioni:

1. il presente atto ha la finalità di dare vita al perfezionamento di un accordo intercorrente tra una pluralità di parti, per il fatto stesso che esse provvedono ad accettarne tutte le relative condizioni di adesione anche in momenti separati e diversi e senza l'obbligo della necessaria contestualizzazione delle sottoscrizioni. Il sottoscritto e ciascun altro aderente acquireranno i diritti ed assumeranno gli obblighi derivanti dal contratto medesimo per il fatto stesso della sottoscrizione delle presenti condizioni contrattuali e dell'adesione all'accordo secondo le successive modalità di cui sotto
2. il sottoscritto si impegna a ritenere espressamente Indicod-Ecr, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1332 c.c. quale organo preposto a raccogliere le adesioni contrattuali di tutti i soggetti che intendano entrare a fare parte del sistema di interscambio dei pallets EPAL e che in conseguenza di ciò diano a loro volta piena ed incondizionata adesione al presente atto, oltre che alle disposizioni sostanziali allo stesso allegate
3. il sottoscritto pertanto, previa accettazione delle presenti disposizioni, si impegna a riconoscere sin d'ora, senza riserva alcuna, la posizione sostanziale di parte contrattuale, secondo le previsioni di cui al presente accordo, ad ogni soggetto che abbia aderito e/o che intenda aderire anche in futuro al presente contratto in maniera espressa e senza riserve, facendo pervenire la propria adesione ad Indicod-Ecr
4. il sottoscritto per le finalità di cui al presente accordo autorizza espressamente Indicod-Ecr a pubblicare sul proprio sito internet, in apposita sezione in esso dedicata (www.gs1it.org) il proprio nominativo a seguito dell'avvenuta adesione al presente contratto e alle relative disposizioni sostanziali, nella quale sezione sarà possibile accedere per verificare, di volta in volta, la lista di tutti gli altri soggetti che abbiano a loro volta aderito al presente schema contrattuale ed ai relativi allegati

5. il sottoscritto contraente si impegna ad inoltrare ad Indicod-Ecr, mediante raccomandata a/r, (o via posta elettronica al seguente indirizzo accordopallets@indicod-ecr.it) ogni comunicazione inerente il presente contratto, ivi inclusa la comunicazione di esercizio del diritto di recesso dal medesimo, e a ritenere esso stesso parimenti per conosciute tutte le comunicazioni che siano inviate ad Indicod-Ecr tramite raccomandata a/r (o via posta elettronica al seguente indirizzo accordopallets@indicod-ecr.it) da parte degli altri contraenti
6. il contraente si impegna a non cedere in alcun modo a terzi il contratto, né a titolo gratuito né oneroso, temporaneamente o definitivamente

Il contratto si compone del presente atto di adesione che viene sottoscritto in calce e del successivo accordo generale che viene siglato in ogni sua parte ed allegato al presente accordo per formarne parte integrante e sostanziale.

Luogo e Data _____

Firma _____

ALLEGATI

1. Riferimenti contrattuali

Accordi contrattuali IDM-GDO - Riferimento all'adesione al sistema di interscambio pallets EPAL


“le parti si impegnano a rispettare tutti i termini e le condizioni di cui all’Accordo Generale sull’interscambio di Pallets EPAL predisposto da parte di ECR Italia (“Interscambio Pallets EPAL – Raccomandazione ECR, Revisione 2016”)”

Delega all’Operatore logistico per la gestione dei flussi di pallets relativi al processo di interscambio pallets EPAL

“Il trasportatore si impegna ad esercitare - per conto dell’azienda committente, fornitrice ovvero acquirente dei prodotti trasportati – l’interscambio di pallets EPAL secondo i termini e le condizioni di cui all’Accordo Generale sull’interscambio di Pallets EPAL predisposto da parte di ECR Italia (“Interscambio Pallets EPAL – Raccomandazione ECR, Revisione 2016”).

2. Buono Pallet standard

L'approfondimento di natura legale ha aiutato a comprendere che il buono Pallet, da considerare come 'buono merce', è un documento in grado di fornire la prova del diritto dell'intestatario di ottenere dal soggetto emittente la data quantità di pallet indicata nel buono medesimo” E' stata da più parti espressa la necessità di arrivare ad una forma di standardizzazione del Buono Pallet con il duplice obiettivo di garantire la presenza delle informazioni minime necessarie alla sua gestione e soprattutto di garantirne la riconoscibilità. Si è inoltre indicato l'indispensabile riferimento ad un NUMERO DI IDENTIFICAZIONE univoco che possa garantire gli operatori da azioni di contraffazione (ad esempio GLN + Numero Seriale).

	BUONO PALLET		(Logo Emittente)
Emesso da		Numero Buono	
Per conto di			
Presso			
Data		N. DDT	
A favore di			
Valido per il Ritiro Differito di	<input type="checkbox"/>	Pallets EPAL	
Firma Emittente		Timbro	
Firma Vettore		Vettore	
Buono richiesto dal Vettore pur in presenza di Pallet EPAL interscambiabili			<input type="checkbox"/>

Appendice – Costruzione del NUMERO DI IDENTIFICAZIONE UNIVOCO

Al fine di assicurare l'univocità e la riconoscibilità del buono pallet, anche per evitare/individuare fenomeni di contraffazione, esso deve riportare un numero di identificazione univoca a cui corrisponda una specifica registrazione documentale presso il soggetto responsabile dell'emissione. Per la numerazione progressiva dei buoni si suggerisce, nell'interesse delle parti, di ricorrere ad una soluzione basata su due componenti base:

- Un numero di identificazione standard del punto di scarico (GLN). Esso identifica in modo univoco il singolo punto di scarico e abilita al legame immediato fra il buono e il responsabile dell'emissione in modo rapido ed efficiente. Le caratteristiche tecniche del codice standard GLN sono riportate nel seguito. Per maggiori dettagli si faccia riferimento al "Manuale delle delle specifiche tecniche – Sistema GS1"
- Un numero seriale di identificazione del singolo buono pallet. Questo numero combinato con il codice identificativo del punto di scarico (GLN) permette di identificare individualmente ogni buono. Lo standard GS1 prevede una struttura estremamente flessibile per la costruzione dei codici seriali. Si suggerisce, in ogni caso, di far uso di un codice alfanumerico seriale di 5 digit. Per maggiori dettagli sulla struttura del codice seriale standard si faccia riferimento al "Manuale delle delle specifiche tecniche – Sistema GS1".

GS1 Global Location Number

Nelle operazioni commerciali sono coinvolte diverse aziende (fornitori, clienti, distributori, terzi) e per ogni azienda vari reparti. I partners commerciali devono poter identificare in maniera precisa tutti i luoghi e le funzioni importanti.

Il GS1 Global Location Number (GLN) permette l'identificazione univoca e inequivocabile di entità:

- legali quali società, banche, spedizionieri, ecc.;
- funzionali ovvero dipartimenti specifici all'interno di entità legali (quali per esempio l'ufficio amministrazione);
- fisiche ovvero locali specifici all'interno dell'edificio (per esempio il magazzino)

destinatario di merci o informazioni.

Il GS1 GLN non contiene informazioni specifiche ma è la chiave di accesso all'archivio elettronico che le contiene. Tali informazioni, es. codice postale, tipo di entità, regione, telefono, fax, contatti, estremi bancari, restrizioni o particolari esigenze relative alle consegne, ecc. devono essere comunicate al partner commerciale con sufficiente anticipo affinché quest'ultimo possa integrarle nei propri sistemi informativi.

La struttura utilizzata è a 13 cifre:

Prefisso GS1	Codice Proprietario del Marchio	Numero GLN	Cifra di controllo
N ₁ N ₂	N ₃ N ₄ N ₅ N ₆ N ₇ N ₈ N ₉	N ₁₀ N ₁₁ N ₁₂	N ₁₃

dove:

Il prefisso è attribuito da GS1 alle organizzazioni nazionali di codifica (in Italia Indicod-Ecr). I prefissi di pertinenza di Indicod-Ecr sono da 80 a 83.

Il Codice Proprietario del Marchio è assegnato da Indicod-Ecr ai suoi associati. Esso, accompagnato dal prefisso nazionale GS1, identifica il proprietario del marchio (indipendentemente dal paese in cui è localizzato o dallo stabilimento di produzione) senza possibilità di equivoci nel contesto internazionale.

Assegnato, in genere, dal titolare dell'entità. Egli è responsabile dell'inequivocabile identificazione di tutte le entità fisiche, legali, funzionali.

Calcolata in base alle altre cifre presenti nel codice, la cifra di controllo ha la funzione di garantire che il codice sia letto correttamente dallo scanner e di verificare se lo stesso sia stato stampato correttamente.

Il criterio di numerazione deve essere unicamente progressivo. E' da evitare la classificazione delle entità, assegnando significati diversi alle varie posizioni delle cifre che compongono il codice stesso.

I codici attribuiti ad un'entità non devono essere riutilizzati per un'altra finché non siano trascorsi almeno **tre anni** dal loro ultimo utilizzo.

3. Caratteristiche qualitative del pallet interscambiabile

Appare evidente che la buona riuscita dei processi di interscambio e la loro gestione in assenza di contenziosi è subordinata ad una chiara condivisione di quali siano le caratteristiche qualitative del pallet interscambiabile.

È quindi opportuno che gli operatori direttamente a contatto con le operazioni di interscambio siano adeguatamente formati affinché possano, con certezza, indicare un pallet come interscambiabile oppure individuare le caratteristiche e lo stato di usura che lo rendono non interscambiabile. Nelle immagini sotto sono raccolti i più comuni casi di danneggiamento di un pallet che lo rendono non interscambiabile.



Caratteristiche dei pallet non interscambiabili

Features of non-exchangeable pallets

ATTENZIONE: DEVI RIVOLGERTI AD UN RIPARATORE EPAL

IMPORTANT: YOU MUST USE A LICENSED EPAL REPAIRER



1

Una tavola è danneggiata e lascia i chiodi scoperti



One of the deck boards is damaged, leaving nails exposed



2

Manca un blocchetto



Missing block



3

Una tavola è completamente rotta



A completely broken deck board



Manca una tavola



Missing deck board



Più di 2 tavole sono rotte



More than 2 broken deck boards

altre caratteristiche: cattivo stato in generale

other features: generally poor condition

- Non è più possibile garantire la capacità di carico.
Load capacity can no longer be guaranteed.
- Pallet particolarmente sporco (ad esempio residui di prodotti chimici, vernici, oli esausti,...).
Heavily soiled pallets (e.g.: chemical, paint, spent oil residue...).
- Importanti scheggiature in diversi blocchetti.
Substantial chipping of several blocks.
- É evidente che per la fabbricazione o la riparazione dei pallet sono stati utilizzati componenti non consentiti (ad es. elementi usati per la riparazione).
Clearly, pallets have been manufactured or repaired using unauthorized parts (e.g.: elements used for repairs).


Conlegno - Consorzio Servizi Legno Sughero

Comitato Tecnico Epal Italia
Foro Buonaparte 12, 20121 Milano
T +39 02 89095300 int. 327 | epal@conlegno.eu
www.conlegno.eu | epal.conlegno.eu




Il sistema IDM-GDO, come libera determinazione tra le parti, considera interscambiabili solo i pallet EPAL

REGOLA: SE C'È UN MARCHIO EPAL IL PALLET È INTERSCAMBIABILE




ti può anche capitare di trovare i pallet Epal (usati) con 3 blocchetti Epal e uno EUR: anche questi sono interscambiabili

OK INTERSCAMBIO



Criteri di scambio del pallet EPAL

Il marchio EPAL in Italia dal 1 Agosto 2013



I pallet EPAL di nuova produzione sono identificati dalla graffa di certificazione con la sigla di qualità EPAL.



I pallet EPAL su cui viene effettuata la riparazione riportano il chiodo di controllo.



La sigla del paese dove viene effettuata la riparazione
Il marchio protetto EPAL
Il numero della licenza del riparatore



Conlegno - Consorzio Servizi Legno Sughero

Comitato Tecnico Epal Italia - Foro Buonaparte 12, 20121 Milano

T +39 02 89095300 int. 327 | epal@conlegno.eu | www.conlegno.eu | epal.conlegno.eu



Caratteristiche dei pallet interscambiabili

ATTENZIONE: QUESTI NON SONO DIFETTI



BLOCCHETTO IN AGGLOMERATO

BLOCCHETTO IN LEGNO

Il blocchetto può essere sia in legno sia in agglomerato, entrambi i materiali sono ammessi dal capitolato tecnico Epal.



BLOCCHETTO CENTRALE NEUTRO (CON CHIODINO)

BLOCCHETTO CENTRALE NEUTRO (CON CHIODINO)

Su un pallet Epal riparato e interscambiabile può non essere presente la graffa di produzione, se il blocchetto è stato sostituito durante la riparazione. Se c'è il chiodino, che dimostra l'avvenuta riparazione, il pallet è interscambiabile.



GRAFFA GIALLA

GRAFFA NERA

La graffa di produzione può essere sia di colore giallo sia di colore nero. La graffa nera è utilizzata dai produttori di livello 1, la graffa gialla è utilizzata dai produttori di livello 2.



VARI ESEMPI DI SMARCHIATURA ISPM N.15

Si possono incontrare pallet Epal con blocchetto centrale annerito o smarchiato: non è un difetto, se c'è il chiodino di riparazione (su uno dei due lati). Significa che il riparatore omologato Epal non ha anche la licenza per riparare secondo la normativa fitosanitaria ispm n.15, utilizzata sui pallet destinati ad uscire dalla UE, e per questo motivo rimuove il logo IPPC e appone il chiodino di riparazione. In mancanza di altri difetti, il pallet è interscambiabile, ma non idoneo ad uscire dalla UE. L'annerimento del marchio Fitok sul blocchetto centrale non è di per sé motivo di scarto.

Proprio allo scopo di fornire a tutti gli operatori coinvolti nel sistema di interscambio dei pallets EPAL una base di conoscenza idonea per la corretta gestione del proprio parco pallets, il Consorzio Servizi Legno-Sughero offre la sua completa disponibilità ad organizzare e a gestire corsi di formazione/seminari pratici su base territoriale nazionale (es. Nord, Centro e Sud Italia). Inoltre, il Consorzio Servizi Legno-Sughero garantisce la disponibilità alla redazione e distribuzione di tutta la documentazione specifica che gli operatori coinvolti nel sistema dovessero ritenere necessaria (ad es. vademecum, poster, manuali d'uso del pallet EPAL, materiale fotografico, poster, ecc.).

E' inoltre disponibile ampia documentazione che pare utile referenziare nel seguito:

- “Adozione del pallet EUR-EPAL e miglioramento dell’interscambio” (Gennaio 2002)
- “Guida alla normativa tecnica” (Luglio 2004)
- “Programma strategico di qualità nel comparto della riparazione Pallet” (Settembre 2004)
- “EPAL-Technical Regulation; Statutes of EPAL” (Giugno 2005)
- “Manuale pratico del pallet EUR-EPAL” (Dicembre 2005)

Altro materiale di consultazione è disponibile ai siti:

www.conlegno.eu/it/

www.epal-pallets.org

In caso di divergenze circa la qualità e/o la conformità dei pallets, le aziende aderenti al sistema di interscambio si possono avvalere dell'intervento diretto della Società di Ispezione indipendente Bureau Veritas per la verifica del proprio parco pallets; questo servizio viene messo a disposizione - in via del tutto gratuita per ogni operatore aderente al sistema- dal Consorzio Servizi Legno-Sughero.

4. Elenco operatori certificati dal Comitato tecnico EPAL di Conlegno

A tutela di un livello qualitativo sempre all'altezza delle esigenze di garanzia e sicurezza per cui il pallet EPAL si qualifica sul mercato le operazioni di manutenzione e riparazione dei pallets usati devono seguire precise indicazioni operative.

Il circuito di riparatori certificati agisce in piena osservanza di dette regole garantendo l'adeguatezza delle riparazioni effettuate alle indicazioni.

Fanno parte di questo circuito di soggetti certificati EPAL distribuiti sul territorio nazionale le seguenti aziende:

- nr. 41 aziende per la produzione di pallets EPAL
- nr. 131 aziende per la riparazione di pallets EPAL.

Presso queste aziende il Comitato Tecnico EPAL del Consorzio Servizi Legno-Sughero, attraverso la Società di controllo indipendente Bureau Veritas, effettua periodiche attività di verifica dei processi e monitoraggio delle performance. In particolare, i controlli servono a verificare che la produzione e la riparazione rispettino le seguenti conformità:

- utilizzo di tavole, traverse e blocchetti conformi per spessore, lunghezza, smussi e tipo di legno alla UIC 435-2
- la marchiatura EPAL risulti corretta nelle parti riparate, evitando così contestazioni nell'interscambio
- controllo con dime certificate dei pallets EPAL
- che sia regolarmente applicato il chiodo di controllo della qualità di riparazione EPAL con il proprio numero di autorizzazione (assumendosi quindi la responsabilità della riparazione);
- che i pallet EUR non conformi alla UIC 435-2 vengano smarchiati con vernice nera indelebile, togliendo quindi dal mercato pallets potenzialmente pericolosi
- che le riparazioni dei pallets EPAL seguano attentamente le prescrizioni riportate nelle Fiche UIC 435-4 "Riparazione di pallets piani EUR"
- che non vengano commessi illeciti penali o civili nell'uso del marchio EPAL (tali solo in assenza di regolare autorizzazione per la riparazione)

Solo il rigoroso rispetto di tali indicazioni garantisce il perdurare delle caratteristiche di usabilità e sicurezza del pallet. Per questa ragione è fatta esplicita raccomandazione affinché gli operatori di IDM e GDO si rivolgano, per le operazioni di riparazione, a soggetti certificati.

L'elenco dei soggetti certificati EPAL abilitati alla produzione e alla riparazione di pallets EPAL (periodicamente aggiornato) è disponibile al seguente sito alla sezione "Imprese accreditate".
www.conlegno.eu/it/